



Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)
Ufficio del Sindaco

Addi, 21/07/2017
Prot. n. 38056

ORDINANZA SINDACALE N° 346

DEL 21/07/2017

IL SINDACO

CONSIDERATO

che le falde acquifere, sia di superficie che profonde, a causa delle inefficaci precipitazioni verificatesi nell'ultimo biennio risultano notevolmente al di sotto delle medie stagionali e di quelle rilevate negli ultimi quindici anni;

che il Consorzio di Bonifica Ovest dal mese di aprile u.s. ha dovuto attivare l'emungimento dell'acqua dai pozzi di falda al fine di sopperire sia all'abbassamento del livello dell'acqua nella canalizzazione principale sia per soddisfare le zone alte del bacino fucense che, a causa del mancato apporto da torrenti e sorgenti superficiali, hanno risentito immediatamente del problema irriguo;

che al momento nel bacino fucense l'unico apporto idrico di rilevante interesse è rappresentato appunto dall'attività di integrazione idrica della canalizzazione svolta dal Consorzio di Bonifica;

che il repentino cambiamento delle condizioni climatiche andrà a determinare inevitabilmente lo stato di secca dei canali poiché il quantitativo di acqua potenzialmente integrabile dal Consorzio è di gran lunga inferiore a quello normalmente prelevato dai produttori agricoli;

che è opportuno prevenire il repentino abbassamento dei livelli di acqua nella canalizzazione e di preservare al meglio le falde acquifere sotterranee, già in condizioni di minime quote storiche;

VISTA

la nota del Consorzio di Bonifica n. 826 del 14/06/2017 con la quale, al fine di prevenire lo stato di emergenza, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni con interesse specifico nel territorio fucense a prevedere i fermi totali dell'irrigazione, nell'intero comprensorio fucense, a decorrere dalle ore 8,00 del sabato, con inizio il giorno 17 giugno fino alle ore 8,00 del lunedì successivo, giorno 19 giugno, e ciò a ripetersi per ogni fine settimana successiva e fino a che le condizioni climatiche non determinino variazioni in merito;

VISTA

l'urgente necessità di adottare provvedimenti al fine di prevenire lo stato di emergenza, problemi di carattere ambientale, igienico-sanitari e di ordine pubblico determinato dall'impossibilità degli imprenditori agricoli di effettuare una pur minima irrigazione delle colture in atto nelle proprie aziende;

DATO ATTO

che la situazione prospettata presenta pure il previsto requisito d'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di pubblico interesse;

RILEVATO

che l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 al 4° comma prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e che per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;



Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

Ufficio del Sindaco

TENUTO CONTO

che nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione che potrebbe arrecare disordine pubblico a seguito del diffuso malcontento degli agricoltori qualora non venisse adottato un provvedimento urgente a tutela della loro attività agricola, il cui tornaconto può risultare compromesso dalla imperversante carenza idrica;

CONSIDERATO

che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che reprimerli;

RICONOSCIUTA

la necessità e l'urgenza di provvedere attraverso l'emanazione di apposita ordinanza Sindacale contingibile ed urgente;

VISTO

l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale, mediante attingimento dell'acqua di qualsiasi fonte, a decorrere dalle ore 8,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì e ciò per ogni ulteriore fine settimana e fino a nuove disposizioni.

Della mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. (in alternativa l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00 (cinquecento/00).

Di demandare alla polizia locale ed a tutte le altre forze dell'ordine la competenza a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Di dare atto che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla data della sua adozione, ovvero nel termine di centoventi giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Di trasmettere la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e all'ufficio Stampa comunale affinché provveda a darne il più ampio ed immediato risalto all'opinione pubblica con qualunque mezzo, non ultimo tramite i mass media, le agenzie pubblicitarie locali, il canale web istituzionale e i social network.



IL SINDACO

Dott. Gabriele De Angelis